



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Prot. n. si veda stampigliatura a margine

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Ditta individuale MONDIAL CAR di Ersilia Paris – Aggiornamento e rinnovo autorizzazione regionale n. DN3/235 del 25.07.2008 inerente l'esercizio di un centro di raccolta e trattamento veicoli a motore.

Visionata la documentazione presente sulla piattaforma on line per l'art. 208 D.Lgs. 152/06 allegata alla nota prot. 485579 del 14.11.22 del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo;

Richiamate le note di questa Provincia prot. 19779 del 28.09.2020 e prot. 25599 del 07.12.2020,

si ritiene doveroso far presente quanto segue in merito ai diversi aspetti esaminati:

- *Trattamento delle acque dilavanti le superfici scoperte del centro di autodemolizione.*

Risulta prodotta dalla Mondial Car l'autorizzazione n. 7731 del 20.05.2021 *all'immissione in pubblica fogna delle acque reflue pre-trattate di prima pioggia e di dilavamento provenienti dal piazzale* rilasciata dalla Gran Sasso Acqua SpA, quale endoprocedimento di una richiesta di A.U.A. che la ditta ha erroneamente posto in essere tramite il SUAP del Comune di Barisciano.

Difatti il Servizio Gestione e qualità delle acque – Ufficio autorizzazioni scarichi-AUA AQ della Regione Abruzzo, con nota datata 26.04.2021, ha segnalato ai diversi enti che, nel caso di specie, la procedura AUA non trova applicazione, essendo operante un provvedimento di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs 152/06.



Il Servizio AUA, tuttavia, non ha inserito in tale missiva, tra gli enti interessati, la Gran Sasso Acqua SpA, la quale, come appreso telefonicamente dalla Sig.ra Francesca Corneli, incaricata dell'istruttoria, non ha approfondito dal punto di vista tecnico l'esame del fascicolo ritenendo che tale incombenza venisse svolta dagli Uffici Regionali AUA.

Corre l'obbligo pertanto di richiamare tutto quanto già segnalato con le note di questa Provincia prot. 19779 del 28.09.2020 e prot. 25599 del 07.12.2020, ribadendo che dai documenti esistenti nonché dai controlli esperiti in loco, l'impianto di trattamento delle acque piovane di dilavamento delle superfici esterne pavimentate (7150 mq circa attuali) realizzato a seguito della originaria autorizzazione rilasciata il 25.02.2003, che consiste unicamente in un disoleatore della capienza di 4,5 mc, è assolutamente insufficiente a garantire il rispetto di quanto previsto dagli art. 17, 18 e 19 della L.R. 31/2010, anche alla luce del fatto che il sistema adottato è quello di un trattamento in continuo e non della sola acqua di prima pioggia. La letteratura esistente, in particolare per gli impianti di autodemolizione, sulle cui superfici scoperte possono essere dilavati oltre ad oli ed idrocarburi anche ossidi metallici non solo durante i primi cinque minuti di pioggia, ma anche nel corso dell'intera durata dell'evento piovoso, consiglia l'adozione di impianti di trattamento in continuo delle acque di dilavamento adeguatamente dimensionati. Si ritiene che tale aspetto debba essere oggetto di ulteriore approfondimento in quanto, come su evidenziato, l'impianto non è dimensionato neppure per raccogliere la prima pioggia (cioè i primi 40 metri cubi di acqua per ettaro sulla superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni).

- Estensione del Centro.

Nella Tavola pubblicata, la ditta ha fornito il nuovo elenco di particelle catastali interessate dal centro di autodemolizione che dovranno essere introdotte nel rinnovo autorizzativo in corso di definizione.

Non risulta, tra gli allegati alla nota della Regione di cui sopra, la presenza di documentazione comprovante frazionamenti o atti ufficiali di asservimento per le ulteriori aree interessate dal nuovo tracciato della rete di collettamento delle acque piovane.

- Caratteristiche pavimentazione.

Non è stata fornita la perizia giurata attestante le caratteristiche di impermeabilità e resistenza dell'intera pavimentazione dell'impianto, in linea con i requisiti richiesti dal D.Lgs.



209/2003, dato che non esistono agli atti certificazioni di collaudo relative alle opere autorizzate con Deliberazione del 2003 e che durante le ultime ispezioni eseguite si è rilevato che nella realizzazione dello stesso piazzale non sono stati inseriti appositi giunti che garantiscano la dilatazione controllata del calcestruzzo. Si evidenzia, inoltre, che vista la dislocazione della posizione del nuovo capannone riportato nella Tavola pubblicata, in adiacenza alla *piattaforma disassemblaggio autoveicoli*, la citata perizia giurata dovrà considerare anche la nuova pavimentazione realizzata nell'area della vecchia massiciata dove era prevista la realizzazione del precedente capannone.

- Conformità edifici

Per la *piattaforma disassemblaggio autoveicoli* riportata in pianta e prospetti nella Tavola pubblicata, che risulta fin dall'autorizzazione originaria esistente e sovrastata da tettoia, non è stato fornito alcun titolo strutturale, presupposto di legittimità del corpo di fabbrica.

Per quanto sopra, si ribadisce di ritenere che in assenza del documentato adeguamento a livello impiantistico, più volte sollecitato, non sussistono i requisiti minimi essenziali per l'esercizio dell'attività.

Distinti saluti

Il Funzionario

Dott.ssa Maria Stagnini

Il Dirigente

Ing. Andrea De Simone

